

Lavoratrici intermittenti a tempo indeterminato fuori dal bonus mamme

Welfare

In caso di stabilizzazione l'esonero scatta dalla conversione

Giuseppe Maccarone

Le lavoratrici intermittenti con contratto a tempo indeterminato, anche se vantano i requisiti previsti dalla norma, non possono beneficiare del bonus mamme. Lo ha precisato il Direttore generale vicario dell'Inps, Antonio Pone, intervenendo al notiziario web dei consulenti del lavoro. L'esclusione sembra collocarsi nel solco già tracciato dall'Istituto che considera i contratti a chiamata come dei rapporti precari, non contraddistinti da stabilità e quindi fuori da numerose misure.

Il motivo dell'esclusione, secondo il dirigente risiede nel fatto che i contratti di lavoro intermittente «nascono per far fronte ad attività lavorative di natura discontinua e che, in alcuni casi, con l'eccezione di determinati settori hanno anche precisi limiti alla durata della prestazione lavorativa, stabiliti dalla legge». Per questo motivo, in sede interpretativa, l'Inps ritiene che il lavoro a chiamata non possa essere assimilato alle altre tipologie di rapporto che accedono all'esonero.

Una posizione difficile da condividere poiché la norma (articolo 1, comma 180, della legge 213/23) prevede che l'incentivo sia riconosciuto alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo (facilitazione estesa al 2024, dal comma 181, anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro di-

pendente a tempo indeterminato, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo). La norma esclude dall'agevolazione i soli contratti di lavoro domestico. Anche l'Istituto nella circolare 27/24 si è limitato a confermare l'esclusione dei domestici ma nulla ha detto sul lavoro intermittente, che secondo la previsione normativa avrebbe potuto essere ricompreso tra quelli agevolati. Ora, invece, il beneficio viene negato.

Pone ha anche fornito una risposta sul caso della trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, descrivendo una prassi che i consulenti del lavoro conoscono benissimo. Ci si riferisce alla necessità di inviare due flussi UniE-mens nel mese in cui il rapporto viene consolidato. L'esonero, in base alla precisazione attuale, trova applicazione solo nella parte di flusso che contiene i dati del rapporto a tempo indeterminato. La puntualizzazione interviene informalmente sulla circolare 27 affermando che la facilitazione non si applica dal mese della trasformazione ma, di fatto, dal giorno della stessa e con riferimento al solo periodo successivo alla stabilizzazione.

Con riferimento alla restituzione della decontribuzione (6%-7%), alternativa all'esonero per le mamme, è stato precisato che i codici M054 e M055 possono essere utilizzati indifferentemente sia per gennaio, sia per febbraio. Per quanto riguarda i tempi di conguaglio, viene ribadito che l'esonero si può inserire da febbraio e che l'arretrato di gennaio può anche essere conguagliato nel flusso UniE-mens dello stesso mese di febbraio, da inoltrare telematicamente entro al fine di marzo. Resta confermato che le operazioni di conguaglio si possono estendere ai mesi di marzo, aprile e maggio.